

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 dicembre 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 20.

Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Pag. 3

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 novembre 2012, n. 40.

Modifica del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia Pag. 14

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2012, n. 0226/Pres.

LR 6/2006, art. 41: Regolamento portante "Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35" Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 13.

Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale. Pag. 15

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007) Pag. 17



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 50.

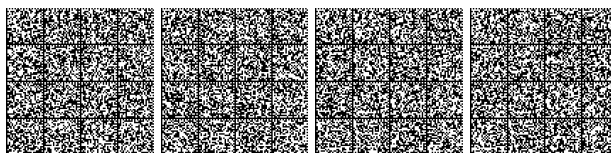
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010). Sospensione della legge regionale 5 maggio 1998, n. 33 (Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio). Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 (Modifiche ed

integrazioni alla L.R. n. 19 del 1977, alla L.R. n. 69 del 1978 e alla L.R. n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici) Pag. 18

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 23.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011..... Pag. 19



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 4 ottobre 2012, n. 20.

Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, in accordo con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea, promuove e coordina, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, iniziative dirette ad un uso razionale delle fonti energetiche fossili, alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, all'efficienza e al risparmio energetico nonché ad un miglioramento complessivo della qualità della vita, nel contesto di un modello di sviluppo sostenibile, riducendo, al contempo, le esternalità negative emergenti che potrebbero cagionare un danno alla vita sociale del territorio e alla sua economia.

2. La Provincia, le comunità e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, elaborano e realizzano proprie politiche energetiche finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) garantire la disponibilità di energia occorrente per un armonico sviluppo sociale ed economico della comunità trentina, secondo criteri di efficienza e assicurando condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale;

b) ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti attraverso un progressivo minore impiego di fonti energetiche fossili;

c) promuovere il risparmio energetico attraverso azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che generano, trasformano e utilizzano l'energia, favorendo l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzando l'energia recuperabile da impianti e sistemi;

d) promuovere gli interventi a favore della mobilità sostenibile, al fine del risparmio di fonti fossili di energia;

e) promuovere e sviluppare le fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle risorse energetiche locali, con l'obiettivo di pervenire all'autosufficienza energetica;

f) promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico nei settori della produzione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

g) promuovere e consolidare i fattori di competitività territoriale e le attività economiche locali attraverso l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo dei sistemi di utilizzo delle fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il sostegno alla ricerca;

h) promuovere e diffondere la cultura dell'efficienza energetica e delle potenzialità delle fonti rinnovabili, presso la generalità dei cittadini, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nei confronti degli operatori del settore;

i) promuovere, diffondere e valorizzare l'incremento delle esternalità positive come fattore di sviluppo dell'apprendimento, dell'incremento tecnologico e dell'occupazione sul territorio.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sull'energia".

Art. 2.

Programmazione provinciale degli interventi

1. Per perseguire le finalità di questa legge la Provincia, nell'ambito delle politiche di sviluppo, approva e attua il piano energetico-ambientale provinciale, approva i suoi provvedimenti attuativi e il documento di monitoraggio e valutazione, tenendo conto delle funzioni stabilite dall'art. 3.

2. Il piano energetico-ambientale provinciale, in linea con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, individua le linee generali necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'art. 1 e definisce le strategie dirette al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli strumenti della programmazione provinciale di settore tengono conto degli obiettivi identificati nel piano energetico-ambientale provinciale.

3. Il piano energetico-ambientale provinciale, in particolare:

a) effettua una ricognizione complessiva della situazione energetica, con riferimento agli accordi, agli indirizzi e agli obiettivi assunti a livello internazionale e nazionale e alle tendenze del mercato;

b) riporta i dati provinciali riferiti alla produzione dalle diverse fonti di energia e ai consumi per settore di attività, con una valutazione del grado di copertura del fabbisogno con fonti energetiche locali;

c) effettua una stima del fabbisogno energetico provinciale nel medio e nel lungo periodo;

d) valuta il sistema delle infrastrutture energetiche necessarie a garantire un'adeguata copertura del territorio provinciale, per promuovere le medesime opportunità per tutta la popolazione, indipendentemente dalle caratteristiche del territorio, dalla collocazione geografica e dalle dimensioni del comune di residenza;

e) definisce gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di efficienza negli usi finali dell'energia;

f) stabilisce l'entità degli apporti delle fonti energetiche rinnovabili al soddisfacimento della domanda complessiva di energia;

g) valuta la qualità dei servizi energetici, indicando eventuali integrazioni;

h) indica i fattori limite di natura ambientale e territoriale che escludono o rendono critico l'insediamento di determinate infrastrutture energetiche;

i) effettua una valutazione di massima delle risorse finanziarie occorrenti per dare corso alle iniziative considerate dal piano;

j) stabilisce la durata del piano medesimo.

4. Il piano prevede un programma di monitoraggio, in cui sono individuati i risultati attesi, le scadenze temporali e gli indicatori validi ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni adottate in base agli indirizzi del piano e dei suoi provvedimenti attuativi, sotto il profilo energetico e ambientale. Il programma di monitoraggio presta particolare attenzione alla rilevazione del tasso di crescita dell'energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e alla diffusione territoriale delle costruzioni a significativo grado di efficienza energetica e a basso impatto ambientale.

5. Il piano è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprimono entro il termine di trenta giorni. Trascorso il termine il parere s'intende favorevole. Il piano è aggiornato con le modalità stabilite da questo comma.



Capo II

FUNZIONI E SOGGETTI

Art. 3.

Funzioni della Provincia

1. Nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, alla Provincia compete, in particolare:

a) l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento in materia di energia;

b) la definizione delle misure da adottare per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 1;

c) l'approvazione del piano energetico-ambientale provinciale e dei provvedimenti che lo attuano;

d) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio delle infrastrutture energetiche e delle opere connesse, salva diversa disposizione e ferma restando la facoltà di conferire determinate funzioni amministrative ai comuni, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

e) la tenuta del catasto degli impianti termici civili previsto dall'art. 11 e i connessi controlli e del catasto provinciale per le certificazioni energetiche, istituito ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale);

f) la definizione degli indirizzi di sviluppo delle reti dell'energia elettrica e del gas naturale sul territorio provinciale;

g) la definizione degli indirizzi in materia di sicurezza, economicità e continuità dell'approvvigionamento energetico a livello provinciale;

h) l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative ai servizi energetici a rete a valenza provinciale;

i) l'approvazione e l'attuazione di strumenti di incentivazione volti a perseguire le finalità di questa legge;

j) la promozione e la realizzazione su scala provinciale di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico;

k) la formazione degli operatori del settore energetico, avvalendosi anche della collaborazione delle comunità, dei comuni, degli enti e degli istituti di ricerca, delle organizzazioni imprenditoriali, degli ordini professionali, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali;

l) la promozione della ricerca nel settore dell'energia, nonché di progetti pilota e di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;

m) la formulazione di indirizzi su iniziative e politiche in ambito energetico da adottare da parte delle comunità e dei comuni;

n) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia non conferite alle comunità e ai comuni;

o) la definizione delle tariffe riguardanti l'utilizzo delle risorse energetiche locali, per quanto non disciplinato dalla normativa statale in materia.

Art. 4.

Funzioni delle comunità

1. Le comunità istituite ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel quadro delle politiche energetiche provinciali e in armonia con esse, provvedono a:

a) sviluppare iniziative per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e dell'efficienza energetica nel territorio di competenza;

b) concorrere all'attuazione di iniziative d'informazione per il consapevole utilizzo delle fonti rinnovabili e per l'adozione di interventi per il contenimento dei consumi di fonti fossili di energia e la riduzione complessiva dei consumi energetici;

c) redigere e aggiornare il bilancio energetico-ambientale locale previsto dall'art. 10.

2. Le funzioni attribuite da questa legge alle comunità si intendono attribuite anche ai comuni individuati ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, che le esercitano con le modalità previste da tale articolo.

Art. 5.

Funzioni dei comuni

1. Nel quadro delle politiche energetiche provinciali i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure e iniziative volte a promuovere e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia e l'efficienza energetica, anche attraverso gli atti di governo del territorio e gli strumenti urbanistici e regolamentari.

2. Nell'ambito delle analisi propedeutiche alla redazione dei piani regolatori generali, i comuni svolgono appositi studi relativi agli apporti di energia solare, da utilizzare nella definizione delle nuove aree edificabili e dei rapporti reciproci tra gli edifici. Nelle analisi sono considerate anche le ipotesi di realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili o che comunque conseguono risparmi in fonti fossili di energia, al servizio di tutto o di parte del territorio comunale.

3. Per le attività di certificazione energetica e per gli adempimenti riguardanti il sistema edificio-impianti si applica la legge urbanistica provinciale.

Art. 6.

Comitato tecnico per l'energia

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di energia è costituito un organo consultivo per l'applicazione di questa legge, denominato comitato tecnico per l'energia.

2. Il comitato è composto da:

a) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia, che lo presiede;

b) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di pianificazione energetica, con funzioni di vicepresidente;

c) l'energy manager provinciale;

d) il direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;

e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di ricerca.

3. Il comitato può essere integrato dai seguenti componenti con diritto di voto:

a) un esperto designato dall'Università degli studi di Trento;

b) un esperto designato dalla fondazione Bruno Kessler;

c) un esperto designato dalla fondazione Edmund Mach.

4. L'assessore provinciale competente in materia di energia può intervenire alle riunioni del comitato o far conoscere le proprie valutazioni in ordine alle problematiche da trattare.

5. I componenti del comitato sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura nella quale è stata disposta la nomina. In caso di mancata designazione dei componenti di cui al comma 3, viene comunque disposta la nomina dei soggetti individuati dal comma 2, ai sensi della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

6. Il presidente del comitato può invitare a partecipare alle riunioni, di volta in volta e senza diritto di voto, tecnici ed esperti, per l'esame di problemi specifici.

7. Il comitato:

a) esprime pareri sulle domande di agevolazione presentate ai sensi di questa legge, la cui spesa ammissibile a contributo è di importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, e comunque per le domande d'importo superiore a cinque milioni di euro;

b) propone, in relazione ai propri compiti, la realizzazione di studi, interventi e ricerche in campo energetico;



c) propone l'adozione di specifici provvedimenti per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione delle emissioni in atmosfera;

d) formula proposte in ordine a questioni di carattere energetico-ambientale nelle politiche di settore, nonché sulla proposta di piano energetico-ambientale provinciale e del bilancio energetico-ambientale della Provincia previsto dall'art. 10.

8. Sulle domande di agevolazione, ai sensi del comma 7, lettera a), il comitato si esprime con riguardo alla conformità delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi previsti dalla legge e dal piano energetico-ambientale provinciale, nonché sull'ammissibilità delle iniziative e sulla relativa spesa.

9. Per le domande di imprese la cui spesa ammissibile a contributo è d'importo superiore ai limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, e in ogni caso di importo superiore a cinque milioni di euro, il parere del comitato riguarda anche l'idoneità della situazione economico-finanziaria aziendale.

10. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni di congruità tecnico-amministrativa rese dalla struttura provinciale competente o, per i medesimi fini e previa stipula di apposite convenzioni, da istituti di credito, oppure da esperti iscritti agli ordini professionali o con comprovati titoli di qualificazione professionale.

11. Le domande esaminate ai sensi di quest'articolo non sono soggette al parere tecnico-amministrativo previsto dall'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici).

12. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

13. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

14. Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 7.

Osservatorio provinciale dell'energia

1. Per assicurare conoscenze e analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Provincia assicura lo svolgimento delle funzioni di osservatorio provinciale dell'energia.

2. Le funzioni di osservatorio comportano, in particolare:

a) la raccolta, l'aggiornamento e l'elaborazione dei dati relativi alla domanda e all'offerta di energia, individuando le tendenze evolutive del sistema energetico provinciale nel contesto delle dinamiche nazionali e sovranazionali;

b) la raccolta sistematica dei dati forniti dagli energy manager e dei dati riguardanti il catasto degli impianti termici civili previsto dall'art. 11 e il catasto provinciale per le certificazioni energetiche, istituito ai sensi della legge urbanistica provinciale;

c) l'elaborazione di un rapporto annuale sullo stato della ricerca locale in materia di energia, riguardante gli ambiti di ricerca, i soggetti coinvolti e i risultati attesi e ottenuti, con particolare riferimento ai sistemi di produzione di energie rinnovabili e alle costruzioni a basso consumo energetico;

d) l'elaborazione di un rapporto annuale sulle attività di formazione e di informazione;

e) la formazione di un archivio contenente i dati relativi ai prezzi dell'energia;

f) la raccolta degli elementi utili alla predisposizione del bilancio energetico provinciale e alla redazione del piano energetico-ambientale provinciale;

g) il coordinamento metodologico dell'attività degli energy manager.

3. I soggetti pubblici e privati che esercitano sul territorio provinciale attività energetiche soggette a concessione, autorizzazione o altro titolo comunque denominato, o che realizzano progetti finanziati con contributi provinciali, devono fornire all'osservatorio provinciale dell'energia le informazioni, i dati e i documenti, se richiesti, per l'esercizio dei compiti e delle attività previste da questa legge.

4. I dati raccolti sono resi pubblici nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

Coordinamento per l'attuazione delle politiche energetiche ambientali provinciali

1. Per il coordinamento delle azioni provinciali nei diversi ambiti, i documenti di programmazione settoriale sono redatti in coerenza con gli obiettivi indicati nel piano energetico-ambientale provinciale, con verifica a cura delle strutture provinciali competenti che ne danno atto.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano energetico-ambientale provinciale è costituito un apposito gruppo di coordinamento composto dai dirigenti delle strutture provinciali interessate, con compiti di coordinamento e di armonizzazione delle diverse politiche energetiche, collocato presso la struttura provinciale competente in materia di energia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento del gruppo di coordinamento.

3. Ai membri del gruppo di coordinamento non è attribuito alcun compenso o indennità.

Art. 9.

Energy manager

1. La Provincia e le comunità, le agenzie o gli enti strumentali della Provincia e gli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a mille tonnellate equivalenti di petrolio individuano il nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, denominato energy manager, dandone comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di energia.

2. I responsabili per la conservazione e l'uso dell'energia individuano le azioni, gli interventi e le procedure necessari per promuovere l'uso razionale dell'energia. Assicurano inoltre la predisposizione dei bilanci energetici, anche in funzione dei parametri economici e degli usi energetici finali.

3. I responsabili per la conservazione e l'uso dell'energia comunicano all'osservatorio provinciale dell'energia i dati relativi alle strutture e agli enti di loro competenza, secondo modalità e termini definiti dalla Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'individuazione della figura dell'energy manager provinciale e i termini per la sua nomina.

Art. 10.

Bilancio energetico-ambientale

1. La Giunta provinciale approva e pubblica annualmente il bilancio energetico-ambientale dell'amministrazione provinciale, relativo alle proprie strutture e attività e a quelle delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia.

2. Il bilancio energetico-ambientale della Provincia è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di energia con dati messi a disposizione dalle strutture provinciali e dagli energy manager.

3. Le comunità e le fondazioni o società previste dall'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 provvedono autonomamente alla redazione del loro bilancio energetico-ambientale, anche avvalendosi della collaborazione dell'osservatorio provinciale dell'energia.

4. La Giunta provinciale definisce, con deliberazione, gli elementi caratteristici comuni ai bilanci energetico-ambientali, tenuto conto di quanto stabilito dal piano energetico-ambientale provinciale.

5. I bilanci energetico-ambientali riportano in un apposito capitolo gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi del piano energetico-ambientale provinciale, li motivano e formulano eventuali proposte di riallineamento.



*Capo III*STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ATTIVITÀ
DI CONTROLLO SUGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

Art. 11.

Catasto degli impianti termici civili

1. Questo articolo e gli articoli 12 e 13 disciplinano gli impianti termici civili sotto il profilo energetico.

2. Presso la struttura provinciale competente in materia di energia è istituito il catasto degli impianti termici civili, nel quale sono raccolti e aggiornati i dati relativi agli impianti termici civili esistenti nella provincia di Trento. Il proprietario o l'amministratore di condominio, il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, l'installatore, il manutentore e le società distributrici e venditrici di combustibile per il funzionamento degli impianti hanno l'obbligo di comunicare i dati utili ai fini della formazione e dell'aggiornamento del catasto. I contenuti, le modalità di formazione e di aggiornamento del catasto sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. La Giunta provinciale detta disposizioni per regolare l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici civili.

4. I dati sugli impianti raccolti dal catasto sono riportati nel libretto del fabbricato previsto dall'art. 94 della legge urbanistica provinciale.

Art. 12.

Controllo degli impianti termici civili

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione e il manutentore sono responsabili del corretto stato di manutenzione dell'impianto secondo le vigenti disposizioni statali.

2. La Provincia effettua su tutto il territorio provinciale le ispezioni e i controlli sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili previsti dalle norme statali vigenti, mediante verifiche a campione. A tal fine, la Provincia si avvale del proprio personale o stipula convenzioni con organismi esterni di provata esperienza e specifica competenza tecnica, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Gli incaricati della vigilanza e il personale addetto alle ispezioni e ai controlli sono muniti di un apposito tesserino di riconoscimento.

3. Per favorire la semplificazione delle procedure di ispezione e di controllo, al fine di garantire il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti termici, la Provincia può stipulare appositi protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, con soggetti pubblici e consorzi di aziende operanti nel settore degli impianti termici, volti all'adozione di carte dei servizi e di contratti-tipo di manutenzione.

4. In relazione a quanto disposto da questo articolo, sul territorio provinciale non si applica l'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

5. Le modalità di ispezione e di controllo sullo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili e i relativi oneri sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 13.

Sanzioni

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico civile soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma non inferiore a 700 euro e non superiore a 5.000 euro, in caso di mancanza del libretto di impianto o del libretto di centrale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

b) pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa esecuzione delle manutenzioni o delle verifiche periodiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

c) pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in caso di mancato rispetto dei limiti di rendimento di combustione degli impianti termici civili;

d) pagamento di una somma non inferiore a 300 euro e non superiore a 2.000 euro, in caso di impossibilità ad effettuare i controlli previsti, per il rifiuto o la non disponibilità del responsabile dell'impianto, previamente diffidato.

2. L'installatore e il manutentore soggiacciono alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) pagamento di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di mancata trasmissione delle informazioni sull'impianto termico civile con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

b) pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro, in caso di mancata esecuzione a regola d'arte delle attività di controllo e manutenzione, e di mancata compilazione e sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme.

3. Il manutentore soggiace alla sanzione amministrativa, non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati relativi alle manutenzioni necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'art. 11, comma 2.

4. Le società distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti termici soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 10.000 euro, in caso di omessa comunicazione dei dati necessari per l'aggiornamento del catasto previsto dall'art. 11, comma 2.

5. L'autorità che applica le sanzioni previste dai commi 2 e 3 del presente articolo dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

6. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al responsabile della struttura provinciale competente in materia di energia. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

7. Per quanto non espressamente disposto da quest'articolo si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di impianti termici civili. Non si applica la sanzione prevista dall'art. 34, comma 5, della legge n. 10 del 1991, relativa alla violazione dell'art. 31, comma 1, della medesima legge.

*Capo IV*SOSTEGNO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI E ALTERNATIVE E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Art. 14.

Incentivazione dei soggetti pubblici e privati

1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dal piano energetico-ambientale provinciale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

2. Per le finalità previste dal comma 1 la Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma di partenariato pubblico privato, fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per interventi diretti a:

a) l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) l'attività di ricerca e di sviluppo di sistemi innovativi di produzione e di trasporto di energia;

c) il miglioramento dell'efficienza energetica;



d) la realizzazione di diagnosi energetiche di edifici e impianti, di studi di fattibilità, la redazione di progetti e l'attuazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e assimilate, di prototipi di prodotti o dispositivi a basso consumo energetico o riduttivi dei consumi di fonti fossili di energia;

e) la realizzazione di iniziative innovative nel settore della sostenibilità, la redazione di piani d'azione per l'energia sostenibile sulla base di iniziative europee e la certificazione energetico-ambientale;

f) l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e la modifica dell'alimentazione dei veicoli con l'uso di carburanti meno inquinanti; tra i predetti veicoli possono essere comprese anche le auto elettriche, auto ibride elettriche, quelle a idrogeno o a idrometano;

g) l'installazione di impianti fissi senza serbatoi di accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale ad uso domestico o aziendale per autotrazione;

h) la realizzazione di interventi di cogenerazione e di teleriscaldamento.

3. La misura percentuale dei contributi prevista al comma 2 può essere aumentata, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, fino al 90 per cento per interventi ritenuti particolarmente innovativi o dimostrativi rispetto a nuove tecnologie o a nuove soluzioni tecniche, oppure per interventi collocati in contesti caratterizzati da difficoltà ambientali e nelle zone risultanti non metanizzabili nell'ambito del piano energetico-ambientale provinciale o realizzati da soggetti, operanti nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili, nonché per ridurre il consumo di fonti fossili di energia.

4. Ai fini di questa legge e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono considerate fonti rinnovabili:

a) l'energia solare, eolica, geotermica anche a bassa entalpia, idraulica;

b) i gas di discarica, i gas residuati da processi di depurazione, il biogas;

c) le biomasse, intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e attività connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

5. Ai fini di questa legge sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, tra l'altro:

a) il recupero di energia da impianti, prodotti, sistemi e da processi produttivi;

b) gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

c) la produzione e il consumo di idrogeno, qualora rappresenti un miglioramento di rendimento energetico rispetto ai combustibili convenzionali;

d) i risparmi conseguenti alla climatizzazione e all'isolamento degli edifici con interventi sugli involucri e sugli impianti, comprese le pompe di calore;

e) l'installazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alto rendimento.

6. Per gli interventi previsti dalla lettera h) del comma 2, la Giunta provinciale approva un piano pluriennale degli investimenti di durata corrispondente alla legislatura. Tale piano è redatto in conformità alla normativa in materia di programmazione.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di interventi ammessi a contributo, le misure dell'incentivazione, le modalità e i vincoli per l'accesso ai contributi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. La deliberazione individua anche i criteri e le modalità per la presentazione delle domande relative al piano di cui al comma 6. Gli interventi soggetti a contributo evidenziano, ove possibile, anche la riduzione delle emissioni di CO₂. Nella determinazione delle misure di contribuzione e delle modalità di accesso ai contributi la Giunta provinciale può tenere conto della riduzione delle emissioni di CO₂ attuata con gli interventi.

8. La Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi e le attività di controllo, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'ideale struttura tecnico-organizzativa.

9. I contributi previsti da questa legge non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale.

10. Restano ferme le agevolazioni fiscali per i veicoli a basso impatto ambientale previste dall'art. 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale), della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 15.

Sostegno alle attività di riqualificazione energetica

1. La Provincia promuove la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I rapporti tra le banche e gli altri soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da una convenzione, nella quale sono stabilite, tra l'altro, le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari.

2. Con riferimento ai progetti finanziabili secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 3, la Provincia può concedere all'ente pubblico nonché ad aziende speciali e società in house che gestiscono servizi pubblici locali un contributo nella misura massima del 20 per cento della spesa dell'intervento. Per i progetti finanziati a valere sul fondo previsto dal comma 1 la Provincia, inoltre, può destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, all'erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, le tipologie di intervento ammissibili e i criteri di finanziabilità dei progetti di riqualificazione energetica. La deliberazione può prevedere anche i casi in cui la Provincia, su richiesta dell'ente pubblico, può intervenire nel pagamento delle somme dovute ai realizzatori, con compensazione da attuare ai sensi dell'art. 51, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità). La deliberazione, inoltre, disciplina le modalità di attuazione degli interventi di riqualificazione energetica di competenza della Provincia, secondo quanto previsto da quest'articolo, con specifico riferimento all'accesso, da parte dei realizzatori, al fondo e alle garanzie previste dal comma 2.

4. La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono l'aggregazione di interventi di competenza di enti diversi.

Art. 16.

Interventi su immobili non residenziali

1. La concessione di incentivi alle imprese o ad altri soggetti comuni beneficiari di incentivi provinciali, ai sensi delle leggi di settore, per interventi sul patrimonio immobiliare esistente è subordinata alla presentazione del certificato di sostenibilità previsto dall'art. 85 della legge urbanistica provinciale, secondo quanto previsto dal comma 2.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo, compreso l'importo minimo al di sopra del quale il finanziamento richiesto, in relazione ai singoli settori di attività, è subordinato al certificato di sostenibilità di cui al comma 1.



Art. 17.

Sostegno alle attività di ricerca e di sviluppo

1. Nell'ambito delle agevolazioni disciplinate dall'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Provincia sostiene le attività di ricerca e di sviluppo in campo energetico effettuate dalle imprese operanti sul territorio provinciale.

2. Le attività di ricerca e di sviluppo indicate al comma 1 possono riguardare:

- a) i sistemi innovativi di produzione di energia;
- b) i sistemi finalizzati all'accumulo di energia e al miglioramento dell'efficienza energetica, anche valorizzando l'utilizzo del legno, quale componente importante ai fini del risparmio o della conservazione dell'energia;
- c) i sistemi integrati di produzione e di efficienza energetica, riferiti a tutte le tipologie innovative di produzione e di risparmio energetico che, in maniera integrata, comportino un risparmio di fonti primarie di energia.

3. Possono accedere al finanziamento anche le ricerche e le sperimentazioni riguardanti tecnologie già in uso, ma suscettibili di miglioramento delle prestazioni energetiche.

4. Possono altresì accedere a finanziamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), le spese per le attività di validazione di sistemi che, superata la fase di laboratorio, richiedono una fase di sperimentazione diffusa.

Art. 18.

Azioni dell'amministrazione per la promozione della mobilità sostenibile

1. La Provincia sostituisce, entro dieci anni dall'entrata in vigore di questa legge, tutti i veicoli a sua disposizione con mezzi a elevata efficienza energetica e a basso impatto ambientale, fatte salve motivate esigenze relative ai mezzi per gli interventi di primo soccorso e di urgenza in relazione alle attività di protezione civile, nonché altre specifiche esigenze adeguatamente motivate nella determinazione all'acquisto; per incentivare la diffusione di modelli sostenibili di mobilità, la Provincia promuove inoltre, per gli spostamenti dei propri dipendenti connessi a compiti d'ufficio, l'utilizzo dei servizi di car sharing. La Giunta provinciale emana apposite direttive nei confronti degli enti strumentali pubblici per il raggiungimento del predetto obiettivo anche rispetto al loro parco macchine.

2. La Provincia promuove iniziative e individua strumenti per ridurre il consumo di energia e l'impatto ambientale negli spostamenti dal domicilio al luogo di lavoro del proprio personale e di quello degli enti strumentali della Provincia, nonché negli spostamenti connessi ai compiti d'ufficio dei dipendenti. La Provincia può sostenere le spese per l'introduzione di interventi idonei a promuovere i comportamenti previsti da questo comma.

Capo V

PROMOZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 19.

Promozione e informazione

1. Per sviluppare sensibilità e attenzione sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico, per aggiornare le conoscenze sulle nuove tecnologie disponibili e sulle misure provinciali a sostegno del settore, la Provincia:

- a) sviluppa iniziative d'informazione e di sensibilizzazione della generalità dei cittadini o di specifiche categorie, anche attraverso la collaborazione con istituti di ricerca, enti, società ed esperti;
- b) approva bandi volti a individuare e a premiare nuovi prodotti, innovazioni di processo ed esempi di buone pratiche, anche con riferimento alla sostenibilità energetico-ambientale;

c) promuove programmi di attività proposti da soggetti pubblici e privati, ordini professionali, università e istituti di ricerca, finalizzati alla diffusione della conoscenza dello stato dell'arte nel campo della ricerca e della sperimentazione di nuove tecnologie di produzione e di efficienza energetica;

d) promuove l'integrazione dell'inventario sulla qualità dell'aria con le emissioni di CO₂, anche al fine di contabilizzare le emissioni, comprese quelle delle amministrazioni pubbliche.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di intervento, gli strumenti, l'ammontare della spesa e i tempi per la realizzazione degli interventi.

Art. 20.

Formazione

1. Per disporre sul territorio provinciale di risorse umane dotate di competenze adeguate e costantemente aggiornate nel campo delle nuove tecnologie della produzione e dell'efficienza energetica, in grado di accompagnare lo sviluppo delle attività economiche locali operanti nel settore, la Provincia può introdurre apposite opzioni nei programmi scolastici dell'istruzione e della formazione professionale e promuovere, nell'ambito dell'accordo di programma con l'Università degli studi di Trento, azioni volte a migliorare le conoscenze tecnologiche e specialistiche in materia. Può inoltre promuovere, nell'ambito dell'atto di indirizzo per l'Università e la ricerca di cui all'art. 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), l'organizzazione di percorsi post-laurea o post-diploma volti a formare specializzazioni professionali in materia di efficienza energetica.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Provincia, inoltre, sostiene e incentiva iniziative formative organizzate da associazioni di categoria, ordini professionali, enti e istituzioni che operano nel settore energetico e ambientale, previa sottoscrizione di apposite convenzioni che definiscono gli obiettivi delle iniziative, le modalità di organizzazione dei percorsi formativi e informativi, l'ammontare del contributo provinciale, il rilascio degli attestati di frequenza e le attività di controllo.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità e i tempi per l'attuazione delle iniziative previste dal comma 2, nonché l'ammontare delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

Art. 21.

Informazione al Consiglio provinciale e informazione pubblica

1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti, in relazione alle sue finalità, evidenziando in particolare:

- a) lo stato di attuazione del piano energetico-ambientale provinciale e i risultati del monitoraggio del piano previsto dall'art. 2, comma 4;
- b) le risorse stanziare ed erogate per ciascun tipo d'intervento previsto nel capo IV, nonché la tipologia e il numero dei beneficiari;
- c) le attività di formazione realizzate sulla base di questa legge;
- d) lo stato della ricerca locale nel settore energetico;
- e) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

2. In seguito alla presentazione del rapporto, la Giunta provinciale, in collaborazione con il Consiglio provinciale, realizza un'adeguata informazione pubblica per l'illustrazione dei risultati conseguiti.



Capo VI

ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE

Art. 22.

Disposizioni attuative dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE. Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

1. Nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, con regolamento sono ridisciplinate, in coerenza con i principi della legislazione statale e anche in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale, le disposizioni attuative della disciplina europea in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con riferimento all'autorizzazione integrata per la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.

2. L'autorizzazione integrata è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate; il procedimento è svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). Il regolamento può prevedere che nell'ambito della conferenza di servizi le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali, nonché dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate, sostituiscono gli atti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti, anche se demandati ad organi collegiali della Provincia e delle predette amministrazioni.

3. Il regolamento disciplinato da questo articolo prevede che sono soggetti a concessione edilizia gli impianti di produzione di energia aventi potenzialità superiore alle soglie limite indicate nell'allegata tabella A. Negli altri casi, alla documentazione volta al conseguimento del titolo edilizio sono allegati i provvedimenti e i pareri previsti dalla legge urbanistica provinciale; anche in tali ultimi casi resta comunque ferma la facoltà per l'interessato di attivare il procedimento di autorizzazione integrata, ivi compresi i casi in cui sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, secondo quanto previsto dal comma 11. Sono soggetti a comunicazione di inizio lavori gli impianti di produzione di energia ai quali è applicabile la disciplina di cui all'art. 97 della legge urbanistica provinciale.

4. La concessione edilizia è rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione integrata; a tal fine la conferenza di servizi è integrata con un rappresentante del comune territorialmente interessato che esprime parere in merito alla conformità urbanistica; in caso di parere negativo il regolamento previsto da questo articolo disciplina le modalità per il superamento dell'eventuale contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al piano urbanistico provinciale, nel rispetto dei principi indicati nei commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'art. 5 (Conformità urbanistica delle opere) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

5. Il regolamento è approvato nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) il regolamento prevede l'integrazione del procedimento di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, ove richiesti, nell'ambito del procedimento dell'autorizzazione integrata; in tal caso può essere previsto il ricorso alla conferenza di servizi; l'attivazione della conferenza di servizi può essere prevista anche nell'ambito della fase istruttoria dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale; nel caso di impianti soggetti a valutazione d'impatto ambientale, da effettuarsi sul progetto definitivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale), può essere previsto che la pronuncia della Giunta provinciale sulla compatibilità ambientale abbia effetto anche di autorizzazione integrata;

b) al fine di ridurre i tempi, evitando duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, può essere prevista l'integrazione e il coordinamento delle procedure previste per l'utilizzo delle acque a scopo idroelettrico con quelle per l'autorizzazione integrata;

c) il regolamento prevede le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta ai sensi di questa legge e individua inoltre le disposizioni legislative provinciali che sono abrogate a decorrere dalla data indicata nel regolamento medesimo;

d) il regolamento può disciplinare la procedura della conferenza di servizi, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa, anche con riferimento al regime dei dissensi.

6. Il procedimento disciplinato da questo articolo non si applica ai rinnovi delle concessioni idroelettriche e alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), dalla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) e, in quanto compatibile, dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, le condotte e i canali afferenti le derivazioni a scopo idroelettrico si considerano opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'art. 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale); la loro localizzazione e posa in opera sono consentite senza necessità di specifica previsione da parte degli strumenti di pianificazione territoriale.

8. Questo articolo non si applica inoltre alla localizzazione, all'approvazione dei progetti e alla realizzazione delle opere e degli interventi che si configurano come opere pubbliche o inerenti a servizi pubblici, nonché alla realizzazione delle linee elettriche.

9. Il piano energetico-ambientale provinciale previsto dall'art. 2 definisce le linee guida per l'installazione e la realizzazione degli impianti disciplinati da questo articolo, eventualmente comprensive delle indicazioni sulle aree non idonee all'insediamento di determinate tipologie di impianti. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano energetico-ambientale provinciale, le predette linee guida possono essere adottate con deliberazione della Giunta provinciale.

10. Gli impianti previsti da questo articolo sono autorizzati e realizzati nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico-ambientale provinciale e degli altri strumenti di pianificazione territoriale o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di ambiente, paesaggistico-territoriale, di tutela del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute.

11. L'autorizzazione integrata dichiara, qualora richiesto dai soggetti interessati, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti, ove ciò sia previsto dalla legge provinciale n. 4 del 1998.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO DI FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA IN CAPO AI CONCESSIONARI IDROELETTRICI

Art. 23.

Destinazione dell'energia elettrica fornita a titolo gratuito alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

1. L'energia elettrica spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 13, primo comma, dello Statuto speciale o acquisita ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 può essere destinata, in tutto o in parte, secondo criteri di gestione e modalità da stabilirsi con apposito piano approvato annualmente dalla Giunta provinciale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato, ad utenze elettriche destinate all'alimentazione di edifici, laboratori, cantieri, magazzini, impianti di vario tipo relativi ad attività pubbliche o di pubblico interesse.



2. Nel piano di cui al comma 1 la Giunta provinciale provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e ad assegnare la stessa alle diverse categorie di utenze, previa istruttoria espletata dalla struttura competente in materia di energia.

3. Le tariffe di vendita dell'energia alle diverse categorie di utenze sono stabilite dalla Giunta provinciale nell'ambito del piano di cui al comma 1; in ogni caso tali tariffe non possono superare quelle determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e, mediamente, quelle determinate dal mercato.

4. Nella definizione delle tariffe di vendita alle utenze si tiene conto:

- a) del costo di acquisizione dell'energia elettrica;
- b) dell'eventuale onere di trasporto dell'energia elettrica;
- c) di ogni altro onere connesso alla cessione dell'energia stessa.

5. La cessione dell'energia alle utenze avviene secondo modalità conformi al piano di cui al comma 1 e stabilite da apposite convenzioni tra la struttura provinciale competente in materia di energia e i soggetti assegnatari, con le quali sono tra l'altro definiti il periodo di somministrazione dell'energia e i rapporti economici.

6. Il ritiro e la cessione dell'energia avvengono secondo modalità conformi al piano di cui al comma 1 e stabilite da apposite convenzioni tra la struttura provinciale competente in materia di energia, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e i soggetti operanti nell'ambito della distribuzione e del mercato dell'energia elettrica, con le quali sono tra l'altro regolate le modalità tecnico-economiche relative alla fornitura di energia.

Art. 24.

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 13 dello Statuto speciale

1. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'art. 13 dello Statuto speciale decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica; nel caso di attivazione parziale dell'impianto, per il computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata e la potenza nominale concessa.

Capo VIII

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E FINALI

Art. 25.

Modificazione dell'art. 16 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 16 novies della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente:

«3-bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233. L'aumento è rilasciato a seguito di breve istruttoria ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche.»

Art. 26.

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale è inserita la seguente:

«b-bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia;».

Art. 27.

Modificazione dell'art. 56 della legge provinciale sui lavori pubblici

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 56 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserita la seguente:

«e-bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di energia o un suo delegato.»

Art. 28.

Modificazione dell'art. 21 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«3-bis. Il piano territoriale della comunità può inoltre provvedere ad individuare le aree a valenza sovracomunale d'interesse per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.»

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 85 della legge urbanistica provinciale

1. L'art. 85 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

«Art. 85 (Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici). — 1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.

3. Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri:

- a) impatto ambientale dell'edificio e del cantiere;
- b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni;
- c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane;
- d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali;
- e) provenienza dei materiali edili;
- f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale;
- g) comfort interno in relazione alla qualità dell'aria e all'illuminazione naturale;
- h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
- i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio - impianti;
- j) progettazione integrata di strutture e di impianti;
- k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali.

4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l'art. 149-bis.»



Art. 30.

Modificazione dell'art. 97 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 3 dell'art. 97 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza complessiva non superiore a 5 watt nonché, entro i medesimi limiti di potenza, la realizzazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, non sono soggette a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'art. 101, fermo restando quanto stabilito dall'art. 100, comma 1, lettera c).

Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici. L'installazione, la realizzazione o la modifica di tali impianti formano oggetto di segnalazione, entro sessanta giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'art. 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998, nonché ai comuni territorialmente interessati, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'art. 61 della legge provinciale n. 10 del 1998.»

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 91 della legge urbanistica provinciale

1. L'art. 91 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

«Art. 91 (Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di certificazione energetica degli edifici). — 1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di certificazione energetica e di certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'art. 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione del certificato. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

2. I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere, con oneri a proprio carico, il nuovo documento secondo i criteri e le metodologie previste da questa legge e dal regolamento di cui all'art. 89, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

5. Ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, qualora lo stesso soggetto commetta altra identica violazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è soggetto alla sospensione per sei mesi dall'elenco dei soggetti abilitati, istituito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 89.

6. Nei casi di cui al comma 4, il certificato è dichiarato inefficace. L'inefficacia viene registrata nel catasto provinciale per le certificazioni energetiche. Il certificatore è tenuto a redigere un nuovo attestato di certificazione energetica, entro trenta giorni da quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa è divenuto definitivo, secondo le modalità stabilite da questa legge e dai successivi provvedimenti attuativi.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il progettista che, in fase di richiesta del titolo edilizio o in fase di presentazione di successive varianti sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 6.000 euro.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, l'impresa che, in sede di presentazione della comunicazione per opere libere, ai sensi dell'art. 97 di questa legge, sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 la sanzione è raddoppiata se la documentazione allegata alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ha consentito di realizzare interventi o di accedere ad agevolazioni altrimenti non ammissibili.

10. Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di certificazione energetica o le relazioni allegata alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di certificazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di certificazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

11. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il tecnico abilitato o il direttore lavori, che, nel sottoscrivere la certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato e alle successive varianti o nel sottoscrivere il certificato di regolare esecuzione, attesta falsamente la conformità delle opere a quanto riportato nella documentazione tecnica depositata, riguardante la prestazione energetica dell'edificio o delle sue componenti soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 300 euro e non inferiore a 3.000 euro.

12. Per le violazioni previste dai commi 4, 7, e 11 di questo articolo, l'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, nonché agli organismi di cui all'art. 89 di questa legge cui è affidata l'abilitazione dei soggetti certificatori, per i provvedimenti disciplinari relativi ai soggetti certificatori.

13. Sono fatte salve le sanzioni di cui al capo III, titolo VI, di questa legge.



14. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo articolo si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

15. Le sanzioni previste da questo articolo si applicano alle fattispecie accertate dopo la data di entrata in vigore del medesimo. Per le violazioni accertate prima della data di entrata in vigore di questo articolo continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla medesima data.»

Art. 32.

Modificazione dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998

1. Alla fine della lettera e) del comma 15-*quater* dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 sono inserite le seguenti parole: «la predetta deliberazione può stabilire che una quota delle somme possa essere destinata anche al finanziamento degli oneri derivanti da operazioni di indebitamento già contratte per la realizzazione delle predette tipologie di misure o interventi;».

Art. 33.

Modificazione dell'art. 19 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

1. La lettera m) del comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituita dalla seguente:

«m) definiscono gli illeciti e le relative sanzioni amministrative pecuniarie, consistenti nel pagamento di una somma da un importo minimo di 1.000 euro a un importo massimo di 15.000 euro, nonché il regime di vigilanza.»

Art. 34.

Disposizioni in materia di gestione del servizio di distribuzione di gas naturale

1. Il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello provinciale, salvo eventuali modificazioni territoriali di carattere residuale, individuate con deliberazione della Giunta provinciale, connesse ad esigenze di carattere tecnico o economico.

2. In relazione al servizio di cui al comma 1 i comuni, previa intesa con la Provincia, possono attribuire alla medesima Provincia o ad agenzie provinciali di cui all'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia.

Art. 35.

Modificazione dell'art. 13 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di distribuzione dell'energia elettrica.

1. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge provinciale n. 3 del 2001 è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, nei casi di cui ai commi 7 e 8, i beni adibiti all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione continuano ad essere destinati a tali fini e sono utilizzati dal nuovo gestore, a fronte della corresponsione di un canone determinato dal provvedimento di subentro. Restano salve le facoltà del cessato di negoziare con il subentrante alternative forme di cessione o di messa in disponibilità dei beni, con i connessi corrispettivi; di tali eventuali accordi si darà atto nel provvedimento di subentro; restano salvi gli accordi già stipulati prima dell'entrata in vigore di questo comma. Per i fini di questo comma e dei commi 7 e 8, la Giunta provinciale può dettare apposite prescrizioni.»

Art. 36.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico);
- b) legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 42 (Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico);
- c) legge provinciale 27 aprile 1981, n. 9;
- d) art. 13 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8;
- e) legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40;
- f) l'art. 12 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;
- g) art. 27 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6;
- h) art. 31 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3;
- i) articoli 119 e 120 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;
- j) art. 35 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
- k) articoli 12 e 13 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, in materia di impianti termici;
- l) articoli 20, 21, 22, 23, commi 1 e 2 dell'art. 23-bis, e art. 26-bis della legge provinciale n. 4 del 1998;
- m) art. 40 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- n) art. 39 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- o) art. 30 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- p) art. 33 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- q) art. 45 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- r) comma 2 dell'art. 149-bis della legge urbanistica provinciale.
- s) art. 52 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;
- t) art. 35 della legge provinciale 1° agosto 2011, n. 12;
- u) art. 61 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

Art. 37.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 11 e 20, stimati nell'importo di 60.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 54.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Finanziamenti in conto capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione della legge provinciale sul risparmio energetico.

2. Le spese discrezionali, derivanti dall'applicazione degli articoli 18, comma 2, 19 e 29, sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n. 27 del 2010.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità.

Art. 38.

Clausola di salvaguardia

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 17, 19 e 20 che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Art. 39.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di agevolazione presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge sono valutate sulla base della normativa vigente al momento della relativa presentazione.

2. Fino all'adozione degli atti previsti da questa legge continuano ad applicarsi gli atti adottati sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della medesima. Le disposizioni delle leggi provinciali abrogate dall'art. 36 che prevedono misure di incentivazione continuano, ancorché abrogate, ad essere efficaci fino alla data indicata all'art. 38.

3. Le competenze previste da questa legge in capo alle strutture provinciali competenti possono essere attribuite alle agenzie istituite ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

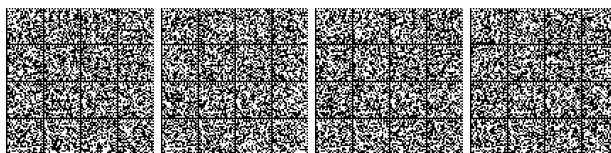
Trento, 4 ottobre 2012

p. il Presidente della Provincia
il vice Presidente
PACHER

Tabella A
Soglie per l'applicazione dell'articolo 22

Tipo di fonte rinnovabile	Limite di potenza (kW)	Tipo di potenza
Eolico	20	Potenza elettrica massima erogata dall'impianto
Solare fotovoltaica, solare termodinamica (*)	200	Potenza elettrica massima erogata dall'impianto
Solare termica (*)	200	Potenza termica massima erogata dall'impianto
Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	1.000	Potenza termica massima erogata dal generatore di calore
Idraulica	130	Potenza nominale media di concessione
Geotermica, idrotermica e aerotermica	100	Potenza elettrica massima assorbita dalla pompa di calore

(*) E' fatto salvo quanto previsto dal capo VIII del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)".



REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 novembre 2012, n. 40.

Modifica del regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 20 novembre 2012)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 novembre 2012 n. 1616;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Al certificato d'origine equivale l'attestato di abbattimento e di controllo, interamente compilato e firmato, di cui all'allegato 2 del decreto del Direttore del servizio veterinario provinciale 19 febbraio 2008, n. 95726/31.12.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 5-bis:

«5-bis. La qualifica di esperto accompagnatore per la caccia al camoscio rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento è riconosciuta equipollente al tesserino di accompagnamento di cui al comma 5. In ogni caso l'attività di accompagnamento può essere esercitata solamente con il consenso del rettore del comprensorio interessato e nel rispetto degli obblighi e limiti di cui al comma 5 nonché delle direttive di cui all'art. 24 della legge.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 novembre 2012

DURNWALDER

12R0723

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 ottobre 2012, n. 0226/Pres.

LR 6/2006, art. 41: Regolamento portante "Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35".

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'art. 41, istitutivo del «Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine» (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

Visto il Regolamento di attuazione del summenzionato Fondo, di cui al proprio decreto 21 febbraio 2007, n. 035/Pres. e successive modifiche;

Atteso il carattere sperimentale della disciplina in questione dichiarata dall'art. 10 del Regolamento stesso, e il conseguente obbligo di valutare la necessità o l'opportunità di apportare periodiche modifiche migliorative alle norme regolamentari in vigore, per adeguarle progressivamente all'obiettivo generale di ottimizzare il sostegno alla domiciliarità;

Considerato che, a conclusione di uno specifico e approfondito monitoraggio condotto sulla misura tra la fine del 2011 e gli inizi di quest'anno, è stata ravvisata la necessità di provvedere quanto prima alla revisione del regolamento vigente ed è stata pertanto avviata, attraverso la costituzione di appositi tavoli, l'attività di confronto, ancora in corso, con i territori e con le parti sociali, allo scopo di individuare i correttivi volti migliorare la disciplina in parola;

Vista al riguardo la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2012, n. 1281, con la quale, nelle more del completamento della già avviata attività di approfondimento preordinata alla predisposizione di una proposta di revisione complessiva della disciplina, è stata anticipata una modifica mirata riguardante la durata dei progetti sperimentali a favore dei pazienti affetti da problemi di salute mentale, specificatamente disciplinati dagli articoli dall'8 all'8-ter del menzionato regolamento, tramite:

l'approvazione in via preliminare del regolamento recante «Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2001, n. 35»;

l'avvio dell'iter di l'acquisizione del parere della competente Commissione consigliare e di quello della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, nonché dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili;

Acquisiti i pareri favorevoli dei predetti organismi;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1752 di data 11 ottobre 2012;



Decreta:

1. È emanato il regolamento avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35» nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), emanato con decreto del presidente della Regione 21 febbraio 2007, n. 35.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento di attuazione per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 35/2007.

Art. 2.

Modifiche all'art. 8-ter

1. Comma 3 dell'art. 8-ter del decreto del Presidente della Regione n. 35/2007 è sostituito dal seguente:

«Il progetto, finalizzato alla progressiva automatizzazione della persona, è finanziato per un periodo di tre anni. Nel caso in cui il progetto non sia concluso entro tale termine ma, a seguito di valutazione dei risultati perseguiti, venga accertato il raggiungimento di risultati intermedi, il progetto può essere aggiornato e rifinanziato di anno in anno per un periodo massimo di due anni».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

12R0718

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 13.

Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia Romagna - parte prima
- n. 233 dell'8 novembre 2012)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative riconosciute a livello costituzionale, la Regione Emilia-Romagna promuove una tutela complessiva della salute degli utenti anche per quanto attiene alla gestione degli eventi avversi legati all'attività sanitaria, allo scopo di mantenere un corretto rapporto di fiducia fra gli utenti e le istituzioni sanitarie pubbliche.

2. La presente legge disciplina in particolare le forme di gestione diretta dei sinistri e le modalità di corresponsione dei risarcimenti conseguenti a responsabilità civile per attività sanitaria delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di seguito denominati «enti», per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei relativi procedimenti, per ottimizzare la gestione delle risorse per tale tipo di rischio, nonché per conoscere le cause degli errori e ridurre gli eventi avversi prevenibili.

Art. 2.

Ambito di applicazione e interventi regionali

1. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle richieste di risarcimento formulate nei confronti di tutti gli enti per danni inerenti l'attività sanitaria ad essi ascrivibili.

2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:

a) gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1, in caso di loro responsabilità, per richieste con importi inferiori o uguali a 100 mila euro;

b) la Regione e gli enti, con le modalità di cui agli articoli seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti di importi superiori a 100 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione e 500 mila euro; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'art. 6;

c) per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a 1 milione e 500 mila euro, la Regione stipula apposita assicurazione a favore degli enti per tutto il territorio regionale.

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di indirizzo, di supporto, di coordinamento e di sostegno finanziario agli enti nell'ambito della prevenzione degli eventi avversi e della gestione diretta dei sinistri.



2. In particolare la Regione, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti attuativi di cui all'art. 7:

a) svolge l'attività consultiva a favore degli enti, nei casi previsti all'art. 2, comma 2, lettera b), attraverso l'istituzione del nucleo regionale di valutazione di cui all'art. 4;

b) cura la formazione del personale degli enti operante nel settore della gestione del rischio;

c) esercita le funzioni ispettive mediante il nucleo regionale di valutazione;

d) garantisce la copertura assicurativa regionale per il risarcimento dei danni di rilevante entità, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, lettera c);

e) svolge l'attività di monitoraggio di fenomeni pertinenti alla sicurezza dei pazienti, attraverso la ricognizione, l'organizzazione e l'elaborazione di informazioni pertinenti a rischio e sicurezza.

Art. 4.

Nucleo regionale di valutazione

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), la Giunta regionale disciplina la composizione ed il funzionamento del Nucleo regionale di valutazione dei sinistri, di seguito denominato «nucleo regionale», organismo della Giunta regionale dotato di funzioni consultive e di supporto agli enti nella gestione dei sinistri di elevato impatto economico.

2. Al nucleo regionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) fornire supporto all'ente nella valutazione dei sinistri di particolare complessità, anche al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni inerenti il risarcimento dei danni da responsabilità civile;

b) esprimere, nei casi previsti all'art. 2, comma 2, lettera b), parere obbligatorio sull'ammissibilità del rimborso, al fine di determinare l'assunzione dei corrispondenti oneri finanziari da parte della Regione;

c) elaborare proposte per l'esercizio delle funzioni esercitate dalla Regione a supporto del sistema di gestione diretta dei sinistri;

d) svolgere attività ispettiva e di indagine su eventi avversi di particolare rilevanza.

3. La partecipazione dei componenti al nucleo regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 5.

Funzioni di osservatorio regionale

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale per la sicurezza delle cure, al fine di assicurare l'armonizzazione, il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni di monitoraggio epidemiologico, prevenzione e gestione dei rischi, risarcimento del danno.

2. Le funzioni di osservatorio regionale si sostanziano in una costante verifica delle modalità operative adottate per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, a livello regionale e aziendale.

3. Con atto dirigenziale della struttura competente sono disciplinati la costituzione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio regionale.

4. La partecipazione dei componenti all'osservatorio regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale e non dà luogo a riconoscimenti di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

Fondo regionale

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il fondo regionale denominato Fondo risarcimento danni da responsabilità sanitaria, da utilizzare per il risarcimento dei danni previsti all'art. 2, comma 2, lettere b) e c).

2. Il Fondo regionale è costituito mediante accantonamento di apposita quota a valere sulle risorse definite nell'ambito della programmazione annuale del finanziamento del Servizio sanitario regionale.

3. Per il finanziamento della gestione diretta in relazione ai sinistri previsti all'art. 2, comma 2, lettera c), il costo della polizza trova copertura a valere sulle risorse destinate al finanziamento annuale del Servizio sanitario regionale, nell'ambito dei competenti capitoli afferenti la spesa direttamente gestita dalla Regione.

4. In riferimento ai sinistri previsti all'art. 2, comma 2, lettera a), i costi sono sostenuti dalle aziende unità sanitarie locali nell'ambito delle risorse assegnate in fase di programmazione annuale dalla Regione a titolo di Fondo sanitario regionale attribuito a quota capitaria. I costi sostenuti dalle aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono coperti dai ricavi da prestazioni sanitarie.

Art. 7.

Norme transitorie e finali. Abrogazioni

1. La Giunta regionale, sulla base di un programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti, adotta le prime misure attuative idonee all'avvio del nuovo sistema di copertura dei sinistri.

2. In via sperimentale la presente legge si applica alle richieste di risarcimento rivolte a uno o più enti, individuati con provvedimento della Giunta regionale, che stabilisce, altresì, la data di inizio e il periodo di durata della sperimentazione. Gli enti individuati sono da tale data esonerati dall'obbligo di assicurazione previsto dall'art. 32 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

3. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta individua con proprio provvedimento le modalità operative per l'estensione del sistema a tutto il territorio regionale, valutando, altresì, gli eventuali adeguamenti dell'ambito di applicazione della presente legge.

4. L'art. 32, della legge regionale n. 50 del 1994, è abrogato a decorrere dall'avvenuta estensione del sistema di cui alla presente legge a tutti gli enti del territorio regionale.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti dall'introduzione della disciplina regionale per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle aziende sanitarie.

2. A tal fine, ad esito della sperimentazione prevista all'art. 7 e successivamente, dopo tre anni dall'avvenuta estensione del sistema a tutti gli enti del territorio regionale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sull'andamento dei sinistri negli enti e sull'attuazione del programma regionale, con particolare riguardo al numero delle transazioni effettuate e ai tempi di risarcimento dei sinistri.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.



Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2012

ERRANI

12R0708

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 58 del 31 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 52/2006

1. Il titolo della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), è sostituito dal seguente: «Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 52/2006

1. Dopo il comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 52/2006, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, agli importi della tassa automobilistica regionale vigenti nell'anno 2012, relativi a periodi fissi posteriori a tale data, si applicano i seguenti aumenti:

a) 10 per cento dell'importo fisso minimo annuo;

b) 10 per cento dell'importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici;

c) 10 per cento dell'importo oltre 100 KW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di cui all'art. 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2007");

d) 5 per cento per i restanti importi.».

2. Dopo il comma 2-bis, dell'art. 1, della legge regionale 52/2006, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il comma 2-bis non si applica ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, per i quali resta fermo l'importo stabilito dall'art. 1-bis, comma 2-quater».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale 52/2006

1. L'alinea del comma 1, dell'art. 1-bis, della legge regionale 52/2006, è sostituito dalla seguente:

«1. L'aumento della tassa automobilistica regionale stabilito dall'art. 1, comma 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 1-quater della legge regionale 52/2006

1. Dopo il comma 1-ter, dell'art. 1-quater, della legge regionale 52/2006, è inserito il seguente:

«1-ter 1. Le maggiori entrate, di cui all'art. 1, comma 2-bis, sono stimate in euro 22.000.000,00 annui e sono imputate all'UPB di entrata 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale.».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 ottobre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 ottobre 2012.

(*Omissis*).

12R0692



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010). Sospensione della legge regionale 5 maggio 1998, n. 33 (Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio). Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 19 del 1977, alla L.R. n. 69 del 1978 e alla L.R. n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo n. 56 del 31 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2008

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) è abrogato.

2. Al punto «Emergenza territoriale 118» del paragrafo 5.4.1 (Rete emergenza ed urgenza) del documento «Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008 - 2010» allegato alla legge regionale 5/2008 le parole «unità operative» o «unità operative semplici», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «postazioni territoriali»; le parole «assimilazione della U.O. complessa C.O. e delle Unità Operative Territoriali, in considerazione della tipologia di attività, alle strutture di terapia sub-intensiva» sono soppresse.

3. Al punto «Le UU.00. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (ex Pronto Soccorso)» del paragrafo 5.4.1 del documento allegato alla legge regionale 5/2008 le parole», e, per l'attività svolta, sono da intendersi assimilate alle strutture di terapia sub intensiva» sono soppresse.

4. Al paragrafo 2.2.2 (Composizione) dell'allegato 2.3. (Linee guida per la costituzione dell'Organismo Regionale per l'Accreditamento - O.R.A.) al documento allegato alla legge regionale 5/2008 le parole «Dirigenti/Referenti area accreditamento ASR Abruzzo (n. 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente dell'ASR Abruzzo preposto all'area dell'autorizzazione ed accreditamento».

Art. 2.

*Sospensione della legge regionale n. 33 del 5 maggio 1998
e successive modificazioni ed integrazioni*

1. Le provvidenze previste dalla legge regionale n. 33 del 5 maggio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio» sono sospese sino alla conclusione del piano di rientro e comunque finché non sono previste risorse finanziarie regionali specifiche, stanziare nelle relative leggi di bilancio.

Art. 3.

*Sospensione disposizioni di cui alla legge
regionale n. 29 del 21 aprile 1998*

1. Le provvidenze previste dal comma 2, dell'art. 1, della legge regionale 21 aprile 1998, n. 29 recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 1977, alla legge regionale n. 69 del 1978 e alla legge regionale n. 60 del 1983 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici» sono sospese sino alla conclusione del piano di rientro.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 Ottobre 2012

CHIODI

12R0717



REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 23.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 26 ottobre 2012)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Rendiconto*

1. Il rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.*Entrate di competenza*

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione; le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; le entrate extratributarie; le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in c/capitale; le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie; le entrate per contabilità speciali; accertate nell'esercizio 2011, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto del bilancio in:

accertate Euro: 1.548.455.773,79;

riscosse Euro: 1.029.243.252,23;

e rimaste da riscuotere Euro: 236.503.989,56;

avanzo di amministrazione presunto Euro: 282.708.532,00.

Art. 3.*Spese di competenza*

1. Le spese correnti, quelle in conto capitale, quelle per il rimborso di prestiti e per partite di giro, impegnate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano nel conto del bilancio in Euro 1.477.875.419,58 delle quali pagate Euro 1.032.097.600,56 e rimasero da pagare Euro 445.777.819,02.

Art. 4.*Accertamento ed impegni*

1. Il riepilogo generale delle entrate accertate e delle spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 2011, dal conto del bilancio, risulta stabilito come segue:

ENTRATE

Tit. I° - Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione: Euro 416.101.500,47;

Tit. II° - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti: Euro 383.481.204,66;

Tit. III° - Entrate extratributarie: Euro 36.536.675,86;

Tit. IV° - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione crediti e da trasferimenti in conto capitale: Euro 113.296.451,20;

Tit. V° - Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie: Euro 27.190.000,00;

Tit. VI° - Entrate per contabilità speciali: Euro 289.141.409,60;

Avanzo di amministrazione: Euro 282.708.532,00.

Totale ENTRATE accertate: Euro 1.548.455.773,79

SPESE

Tit. I° - Spese correnti: Euro 940.834.597,76;

Tit. II° - Spese in conto capitale: Euro 236.928.666,41;

Tit. III° - Spese per rimborso prestiti: Euro 10.970.745,81

Tit. IV° - Spese per partite di giro: Euro 289.141.409,60;

Totale SPESE impegnate: Euro 1.477.875.419,58.

RIEPILOGO GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate accertate: Euro 1.548.455.773,79;

Spese impegnate: Euro 1.477.875.419,58;

Avanzo di competenza: Euro 70.580.354,21.

Art. 5.*Residui attivi 2010 e precedenti*

1. I residui attivi rimasti accessi al 31/12/2010 Euro 1.436.208.495,19 di cui riscossi nell'esercizio 2011 Euro 292.816.823,21 e rimasti da riscuotere alla fine dell'esercizio Euro 1.050.109.423,61.

Dal conto sono stati eliminati:

a) per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui per Euro 93.356.658,42;

b) e sono stati riaccertati residui per Euro 74.410,05.

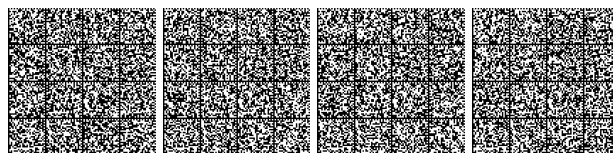
Art. 6.*Residui passivi 2010 e precedenti*

1. I residui passivi rimasti accessi al 31/12/2010: Euro 1.220.031.834,39 di cui pagati nell'esercizio 2011: Euro 310.304.204,05 e rimasti da pagare alla fine dell'esercizio: Euro 620.384.888,55.

Dal conto dei residui passivi sono stati eliminati:

a) per insussistenza o prescrizione: Euro 207.512.344,41;

b) per perenzione amministrativa: Euro 81.830.397,38.



Art. 7.

Somma dei residui attivi

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano stabiliti dal conto del bilancio, nelle seguenti somme:

- a) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 2): Euro 236.503.989,56;
- b) esercizi precedenti (art. 5): Euro 1.050.109.423,61;
- c) residui attivi al 31 dicembre 2011: Euro 1.286.613.413,17.

Art. 8.

Somma dei residui passivi

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 risultano stabiliti dal conto del bilancio, nelle seguenti somme:

- a) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2011 (art. 3): Euro 445.777.819,02;
- b) esercizi precedenti (art. 6): Euro 620.384.888,55;
- c) residui passivi al 31 dicembre 2011: Euro 1.066.162.707,57.

Art. 9.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2011 è accertato in Euro 266.792.285,46 come risulta dai seguenti dati:

ATTIVO

Fondo di cassa al 31/12/2010: Euro 171.213.000,00;

Riscossioni effettuate in conto residui: Euro 292.816.823,21;

Riscossioni effettuate in conto competenza: Euro 1.029.243.252,23;

TOTALE ATTIVO: Euro 1.493.273.075,44.

PASSIVO

Pagamenti effettuati in conto residui: Euro 310.304.204,05;

Pagamenti effettuati in conto competenza: Euro 1.032.097.600,56;

TOTALE PASSIVO: Euro 1.342.401.804,61.

Fondo di cassa al 31/12/2011: Euro 46.341.579,86;

Residui attivi: Euro 1.286.613.413,17;

SOMMA attiva: Euro 1.332.954.993,03;

Residui passivi: Euro 1.066.162.707,57;

AVANZO di amministrazione al 31/12/2011 Euro 266.792.285,46.

Art. 10.

Eliminazione dal conto dei residui attivi

1. I residui attivi rimasti accesi al 31/12/2010 e non riscossi entro il termine dell'esercizio 2011, descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.

Art. 11.

Eliminazione dal conto dei residui passivi

1. I residui passivi accesi al 31/12/2010 non pagati al termine dell'esercizio 2011, descritti nelle colonne nn. 10 e 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi economie di spesa ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori uscite.

Art. 12.

Autonomia contabile del Consiglio Regionale

1. È approvato l'allegato rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della autonomia contabile del Consiglio Regionale, così come determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Art. 13.

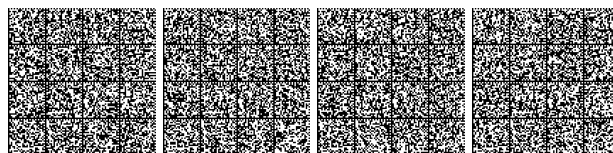
Operazioni di raccordo

1. Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della Ragioneria Generale della Regione con quelle della Tesoreria Regionale in ordine all'allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

Art. 14.

Enti Dipendenti

1. Sono approvati gli allegati rendiconti degli esercizi finanziari 2011 dei sottoelencati enti dipendenti operanti nella Regione Molise, che si chiudono con le risultanze finali a fianco di ciascuno indicate:



1. – Ente Provinciale per il Turismo di ISERNIA

^ FONDO DI CASSA

all'1/01/2011

Euro 63.974,81

^ Riscossioni:

> in conto residui **Euro 70.000,00**

> in conto competenza **Euro 300.616,12**

SOMMANO

Euro 370.616,12

Euro 434.590,93

^ Pagamenti:

> in conto residui **Euro 24.376,89**

> in conto competenza **Euro 245.635,26**

SOMMANO

Euro 270.012,15

^ FONDO DI CASSA

al 31/12/2011

Euro 164.578,78

^ Somme rimaste da riscuotere:

> sui residui **Euro 0,00**

> sulla competenza **Euro 0,00**

Euro 0,00

SOMMANO

Euro 164.578,78

^ Somme rimaste da pagare:

> sui residui **Euro 0,00**

> sulla competenza **Euro 28.600,00**

SOMMANO

Euro 28.600,00

AVANZO

di Amministrazione

al 31/12/2011

Euro 135.978,78



2. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di TERMOLI

^ FONDO DI CASSA

all'1/01/2011

Euro 77.629,54

^ Riscossioni:

> in conto residui **Euro 130.129,54**

> in conto competenza **Euro 151.015,99**

SOMMANO

Euro 281.145,53

Euro 358.775,07

^ Pagamenti:

> in conto residui **Euro 10.574,40**

> in conto competenza **Euro 247.037,16**

SOMMANO

Euro 257.611,56

^ FONDO DI CASSA

al 31/12/2011

Euro 101.163,51

^ Somme rimaste da riscuotere:

> sui residui **Euro 0,00**

> sulla competenza **Euro 0,00**

SOMMANO

Euro 0,00

Euro 101.163,51

^ Somme rimaste da pagare:

> sui residui **Euro 0,00**

> sulla competenza **Euro 1.602,80**

SOMMANO

Euro 1.602,80

AVANZO

di Amministrazione

al 31/12/2011

Euro 99.560,71



3. - Ente per il diritto allo Studio Universitario

^ FONDO DI CASSA

all'1/01/2011

Euro 3.749.704,23

^ Riscossioni:

> in conto residui **Euro 0,00**

> in conto competenza **Euro 1.663.527,75**

SOMMANO

Euro 1.663.527,75

Euro 5.413.231,98

^ Pagamenti:

> in conto residui **Euro 829.677,25**

> in conto competenza **Euro 991.212,98**

SOMMANO

Euro 1.820.890,23

^ FONDO DI CASSA

al 31/12/2011

Euro 3.592.341,75

^ Somme rimaste da riscuotere:

> sui residui **Euro 0,00**

> sulla competenza **Euro 0,00**

Euro 0,00

SOMMANO

Euro 3.592.341,75

^ Somme rimaste da pagare:

> sui residui **Euro 602.122,03**

> sulla competenza **Euro 1.412.701,01**

SOMMANO

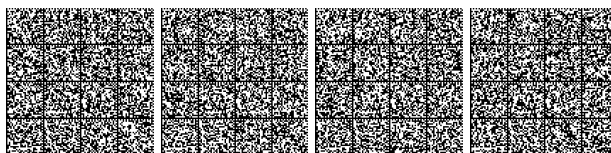
Euro 2.014.823,04

AVANZO

di Amministrazione

al 31/12/2011

Euro 1.577.518,71



4. – Istituto Autonomo Case Popolari
di CAMPOBASSO

^ FONDO DI CASSA

all'1/01/2011

Euro 1.544.478,06

^ Riscossioni:

> in conto residui **Euro 3.048.280,81**

> in conto competenza **Euro 6.876.882,77**

SOMMANO

Euro 9.925.163,58

Euro 11.469.641,64

^ Pagamenti:

> in conto residui **Euro 2.716.790,61**

> in conto competenza **Euro 7.040.670,23**

SOMMANO

Euro 9.757.460,84

^ FONDO DI CASSA

al 31/12/2011

Euro 1.712.180,80

^ Somme rimaste da riscuotere:

> sui residui **Euro 3.005.774,73**

> sulla competenza **Euro 2.384.938,92**

SOMMANO

Euro 5.390.713,65

Euro 7.102.894,45

^ Somme rimaste da pagare:

> sui residui **Euro 3.802.317,29**

> sulla competenza **Euro 3.300.577,16**

SOMMANO

Euro 7.102.894,45

**AVANZO
di Amministrazione
al 31/12/2011**

Euro 0,00



5. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura

^ FONDO DI CASSA
all'1/01/2011

Euro 1.297.541,24

^ Riscossioni:

> in conto residui **Euro 1.032.880,77**

> in conto competenza **Euro 8.739.317,96**

SOMMANO

Euro 9.772.198,73

Euro 11.069.739,97

^ Pagamenti:

> in conto residui **Euro 1.534.687,92**

> in conto competenza **Euro 8.734.659,45**

SOMMANO

Euro 10.269.347,37

^ FONDO DI CASSA
al 31/12/2011

Euro 800.392,60

^ Somme rimaste da riscuotere:

> sui residui **Euro 780.522,34**

> sulla competenza **Euro 920.068,24**

SOMMANO

Euro 1.700.590,58

Euro 2.500.983,18

^ Somme rimaste da pagare:

> sui residui **Euro 630.053,95**

> sulla competenza **Euro 1.186.801,96**

SOMMANO

Euro 1.816.855,91

**AVANZO
di Amministrazione
al 31/12/2011**

Euro 684.127,27



6. - Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise

^ FONDO DI CASSA

all'1/01/2011

Euro 276.452,88

^ Riscossioni:

> in conto residui **Euro 0,00**

> in conto competenza **Euro 9.931,83**

SOMMANO

Euro 9.931,83

Euro 386.384,71

^ Pagamenti:

> in conto residui **Euro 51.013,63**

> in conto competenza **Euro 26.884,43**

SOMMANO

Euro 77.898,06

^ FONDO DI CASSA

al 31/12/2011

Euro 308.486,65

^ Somme rimaste da riscuotere:

> sui residui **Euro 0,00**

> sulla competenza **Euro 200.000,00**

SOMMANO

Euro 200.000,00

Euro 508.486,65

^ Somme rimaste da pagare:

> sui residui **Euro 110.445,91**

> sulla competenza **Euro 52.260,40**

SOMMANO

Euro 162.706,31

AVANZO

di Amministrazione

al 31/12/2011

Euro 345.780,34



Art. 15.
Enti economici

1. Ai sensi della lettera cl) dell'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento contabile: della Regione Molise) formano allegato, a titolo di documentazione, al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2011:

a) il bilancio 2011 della Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise FINMOLISE S.p.A., con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

b) il bilancio 2011 di Sviluppo Italia Molise S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

c) il bilancio relativo al periodo 1° novembre 2010 - 31 ottobre 2011 della Campitello Matese S.c.p.A. - in liquidazione - con le unite relazioni del Liquidatore e del Collegio sindacale;

d) il bilancio 2011 di Molise Dati S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

e) il bilancio 2011 della Gestione Agroalimentare MoliSana S.r.l. con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

f) il bilancio 2011 dello Zuccherificio del Molise S.p.A. con le unite relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Art. 16.
Conto Patrimoniale

1. È approvato il conto generale del patrimonio della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2011.

Art. 17.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 19 ottobre 2012

IORIO

12R0714

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2012-GUG-049) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

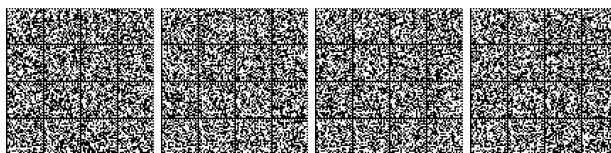
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione ed di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*	- annuale	€ 300,00
(di cui spese di spedizione € 73,81)*	- semestrale	€ 165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*	- annuale	€ 86,00
(di cui spese di spedizione € 20,77)*	- semestrale	€ 55,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

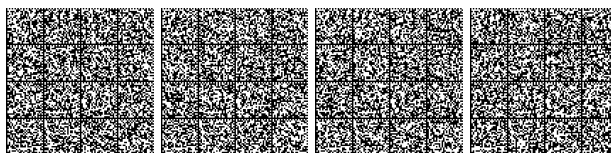
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 1 2 2 2 *

€ 2,00

